

DELIBERA N. 633/20/CONS

**AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO CON LA
SOCIETÀ GECA ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO
DI MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE DELLE
EMITTENTI NAZIONALI RIFERITO ALLE AREE DEL PLURALISMO
SOCIO/POLITICO, DELLE GARANZIE DELL'UTENTE, DEGLI OBBLIGHI
GENERALI DI PROGRAMMAZIONE E DEGLI OBBLIGHI SPECIFICI DEL
SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 26 novembre 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”, di seguito denominato “*Codice*”;

VISTA la delibera del 16 giugno 1998, n. 17, recante “*Approvazione dei Regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, e in particolare l’art. 36-bis, dell’Allegato B, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 319/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/CONS;

VISTA la delibera n. 552/18/CONS del 13 novembre 2018, recante “*Approvazione del nuovo Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, e in particolare l’art. 2, commi 3, 4 e 5, dell’Allegato A;

VISTA la delibera n. 480/19/CONS, del 16 dicembre 2019, recante “*Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 70/14/CONS, del 13 febbraio 2014, recante “*Aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta in ambito comunitario per l’appalto pubblico del servizio di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali riferito alle aree del pluralismo socio/politico, delle garanzie dell’utente, degli obblighi generali di programmazione e degli obblighi specifici del servizio pubblico radiotelevisivo – CIG 4977351FF7*”;

VISTA la delibera n. 415/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Servizio di monitoraggio e di analisi dei dati acquisiti ai fini delle verifiche in ordine al rispetto della normativa in materia di pluralismo socio/politico da parte di Rai Tre nei periodi 1° luglio 2012 – 31 dicembre 2012 e 27 febbraio 2013 – 31 marzo 2013 – variazione in aumento della prestazione in regime di quinto d’obbligo in favore di Geca Italia S.r.l. – CIG 4977351FF7*”;

VISTA la delibera n. 92/19/CONS, del 21 marzo 2019, recante “*Autorizzazione all’avvio di una procedura aperta in quattro lotti per l’affidamento triennale del monitoraggio dei servizi nazionali di comunicazione audiovisiva e radiofonica riferito alla comunicazione commerciale audiovisiva, al pluralismo socio politico e agli obblighi specifici del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e del monitoraggio dei servizi nazionali di comunicazione audiovisiva riferito agli obblighi di programmazione a tutela dell’utenza, dei minori e della produzione audiovisiva europea*”;

VISTA la delibera n. 134/19/CONS, del 18 aprile 2019, recante “*Autorizzazione alla proroga del contratto con la società Geca Italia S.r.l. per la fornitura del servizio di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali riferito alle aree del pluralismo socio/politico, delle garanzie dell’utente, degli obblighi generali di programmazione e degli obblighi specifici del servizio pubblico radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 428/19/CONS, del 17 ottobre 2019, recante “*Autorizzazione alla proroga del contratto con la società Geca Italia S.r.l. per la fornitura del servizio di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali riferito alle aree del pluralismo socio/politico, delle garanzie dell’utente, degli obblighi generali di programmazione e degli obblighi specifici del servizio pubblico radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 529/19/CONS, del 16 dicembre 2019, recante “*Aggiudicazione dei lotti 2, 3 e 4 in favore della società Geca Italia S.r.l. per l’affidamento triennale del monitoraggio dei servizi nazionali di comunicazione audiovisiva e radiofonica - area pluralismo (lotto 2 - CIG 785858557E), obblighi di programmazione a tutela dell’utenza dei minori e della produzione audiovisiva europea*”;

(lotto 3 - CIG 7858592B43) e obblighi specifici per l'attuazione della missione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (lotto 4 -CIG 7858597F62)";

VISTA la delibera n. 27/20/CONS, del 27 gennaio 2020, recante *“Autorizzazione alla proroga del contratto con la società Geca Italia S.r.l. per la fornitura del servizio di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali riferito alle aree del pluralismo socio/politico, delle garanzie dell'utente, degli obblighi generali di programmazione e degli obblighi specifici del servizio pubblico radiotelevisivo”;*

VISTA la delibera n. 165/20/CONS, del 27 aprile 2020, recante *“Autorizzazione alla proroga del contratto con la società Geca Italia S.r.l. per la fornitura del servizio di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali riferito alle aree del pluralismo socio/politico, delle garanzie dell'utente, degli obblighi generali di programmazione e degli obblighi specifici del servizio pubblico radiotelevisivo”;*

VISTA la delibera n. 347/20/CONS, del 22 luglio 2020, recante *“Autorizzazione alla proroga del contratto con la società Geca Italia S.r.l. per la fornitura del servizio di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali riferito alle aree del pluralismo socio/politico, delle garanzie dell'utente, degli obblighi generali di programmazione e degli obblighi specifici del servizio pubblico radiotelevisivo”;*

VISTA la delibera n. 549/20/CONS, del 22 ottobre 2020, recante *“Autorizzazione alla proroga del contratto con la società Geca Italia S.r.l. per la fornitura del servizio di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali riferito alle aree del pluralismo socio/politico, delle garanzie dell'utente, degli obblighi generali di programmazione e degli obblighi specifici del servizio pubblico radiotelevisivo”;*

CONSIDERATO che, con sentenza n. 9610/2020 del 18 settembre 2020, il TAR Lazio, in accoglimento del ricorso promosso dalla società Infojuice S.r.l., ha disposto l'annullamento della delibera n. 529/19/CONS, del 16 dicembre 2019, con la quale l'Autorità, all'esito della procedura di gara aperta avviata con delibera n. 92/19/CONS, del 21 marzo 2019, ha disposto l'aggiudicazione dei lotti n. 2, 3 e 4 in favore della società Geca Italia S.r.l.;

PRESO ATTO che l'Autorità, avverso la suindicata pronuncia, ha promosso ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato, unitamente all'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza e di adozione di misure monocratiche ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 104/2010;

RILEVATO che, con decreto presidenziale n. 6016/20, il Consiglio di Stato, condividendo la posizione espressa dall'Autorità in sede di ricorso, ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche, sospendendo provvisoriamente l'esecutività della sentenza al fine di conservare la *res adhuc integra* fino alla decisione cautelare collegiale;

TENUTO CONTO, inoltre, che con successivo decreto del 17 ottobre 2020, il giudice dell'appello ha ulteriormente confermato quanto statuito con il predetto decreto, disponendo il rigetto dell'istanza di revoca promosso dalla società Infojuice;

RILEVATO che, con il medesimo decreto presidenziale, il Consiglio di Stato ha fissato la camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare al 5 novembre 2020;

RILEVATO, altresì, che il Consiglio di Stato con ordinanza dell'11 novembre 2020 ha accolto la richiesta da parte dell'Autorità di sospendere l'esecutività della sentenza del Tar, fissando l'udienza per la decisione del merito della causa in data 21 gennaio 2021;

VISTA la nota del 19 novembre 2020 (prot. n. 486310), con la quale la Direzione contenuti audiovisivi, nelle more della definizione del contenzioso pendente, ha chiesto una proroga del contratto in essere con la società Geca Italia S.r.l., per assicurare continuità al servizio di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali per le aree del pluralismo socio/politico, delle garanzie dell'utente, degli obblighi di programmazione e degli obblighi specifici del servizio pubblico radiotelevisivo;

CONSIDERATO che l'attività di monitoraggio sui servizi di media audiovisivi è volta a garantire l'osservanza delle norme nazionali e comunitarie negli ambiti sottoposti ai poteri di vigilanza e sanzionatori dell'Autorità e, pertanto, costituisce una competenza istituzionale non suscettibile di deroghe o interruzione;

PRESO ATTO che il contratto vigente con la società Geca Italia S.r.l. ha scadenza 28 novembre 2020;

RILEVATO che la suindicata scadenza precede la data fissata dal Consiglio di Stato per la discussione della decisione del merito della causa promossa dall'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice “(...) *La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante*”;

RILEVATO, a tal fine, che eventuali contenziosi giudiziari che determinino ritardi nelle procedure costituiscono “*una causa legittima per accordare proroghe al contratto in scadenza*” e che in caso contrario si “*indurrebbe quasi sistematicamente la riedizione della gara, senza attendere l'esito del giudizio, e ciò finirebbe quindi per frustrare il diritto di ricorrere contro le decisioni di aggiudicazione, quanto meno nei casi in cui non venga azionato l'interesse strumentale alla riedizione della gara*”;

RAVVISATA, dunque, l'opportunità di assicurare continuità alle attività di monitoraggio oggetto del contratto con la società Geca Italia S.r.l.;

RITENUTO, tuttavia, di dover prevedere una proroga del contratto medesimo per il tempo strettamente necessario all'acquisizione degli esiti in relazione alla decisione del merito della causa, comunque, non oltre il 28 marzo 2021, onde consentire all'Amministrazione l'adozione degli ulteriori ed eventuali provvedimenti entro la prima seduta utile di Consiglio dell'Autorità, senza compromettere la continuità del servizio di monitoraggio;

PRESO ATTO che, con nota del 19 novembre 2020 (prot. n. 485500) la società Geca Italia S.r.l., fermo restando quanto previsto dall'art. 106, comma 11, del *Codice*, ha confermato la disponibilità a proseguire nell'esecuzione del contratto vigente agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in scadenza;

RILEVATO che, in attuazione dei prezzi, patti e condizioni del contratto vigente, la proroga è disposta per un importo massimo pari ad euro 271.778,00 (duecentosettantunomilasettecentosettantotto/00), IVA esclusa;

RISCONTRATO che il predetto onere economico trova copertura a valere sul capitolo di bilancio n. 1.10.1210 (impegno provvisorio di spesa n. 223/2020);

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È autorizzata, agli stessi prezzi, patti e condizioni, la proroga del contratto sottoscritto con la società Geca Italia S.r.l. ai sensi delle delibere n. 70/14/CONS e 415/14/CONS.

2. La proroga di cui al comma 1 è disposta fino all'acquisizione degli esiti dell'udienza del 21 gennaio 2021 e, comunque, non oltre il 28 marzo 2021 per le ragioni espresse in parte motiva, fatta salva la facoltà dell'Autorità di recedere anticipatamente all'esito della pronuncia del Consiglio di Stato del merito della causa proposta dall'Amministrazione in sede di appello.

3. Per la proroga di cui al comma 1, è approvata la spesa massima pari ad euro 271.778,00 (duecentosettantunomilasettecentosettantotto/00), IVA esclusa;

4. Il predetto onere economico trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 1.10.1210 per gli esercizi finanziari di rispettiva competenza.

5. Ai fini degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e del decreto-legge n. 187/2010, convertito con modificazioni in legge n. 217/2010, il codice identificativo di gara (CIG), da indicare nei bonifici bancari disposti a titolo di corrispettivo contrattuale, è il seguente: 4977351FF7.

6. La presente delibera è trasmessa al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione, al Servizio risorse umane e strumentali e alla Direzione contenuti audiovisivi per i conseguenziali adempimenti di competenza.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone